



Dott. ALBERTO BULDINI
NOTAIO

Repertorio n. 5973

Raccolta n. 4107

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, questo giorno di giovedì ventiquattro del mese di ottobre.

24.10.2019

Alle ore 22.15 (ventidue e quindici).

In Granarolo dell'Emilia, Via Leonida Albertazzi, presso la sala riunioni del CUP Giacomo Venturi.

Davanti a me, dottor **ALBERTO BULDINI**, Notaio iscritto presso il Collegio notarile di Bologna con residenza in San Giovanni in Persiceto, è presente il signor:

CASTELLI Matteo, nato a Bologna (BO) il 28 settembre 1968, residente a Bologna (BO) in via Aurelio Saffi n. 14, codice fiscale CST MTT 68P28 A944H, cittadino italiano;

comparsante della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale, agendo in veste e qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della Associazione "**Consulta Provinciale del Volontariato per Protezione Civile**", con sede in Bologna (BO), via del Rosario n. 2/5, codice fiscale 92036120373, persona giuridica di diritto privato iscritta nel Registro regionale delle persone giuridiche tenuto dalla Regione Emilia Romagna al n. 661 in data 17 aprile 2008, avendo ottenuto il riconoscimento con D.D. n. 4319 del 17 aprile 2008, iscritta nel Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato al n. 512, mi chiede di assistere per redigere con atto pubblico il rela-

Registrato a Bologna
il 22/11/2019
al n. 25239
serie 1T
Euro

tivo verbale alla assemblea straordinaria degli aderenti a detta associazione, riunita in seconda convocazione in questo giorno, luogo ed ora per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) modifiche statutarie di adeguamento alle previsioni normative del codice del terzo settore ex D.Lgs. 117/2017 e modifiche statutarie di corollario e coordinamento, e approvazione del nuovo Statuto.

Aderendo alla richiesta fattami, io notaio dò atto che l'assemblea si svolge nel modo e nella forma seguenti.

A norma dello Statuto e con il consenso di tutti i presenti, assume la presidenza dell'assemblea il signor CASTELLI Matteo, il quale constata e mi chiede di dare atto che:

- a) la presente assemblea è stata regolarmente convocata, in seconda convocazione, a norma dell'articolo 7 dello Statuto, in data 4 ottobre 2019;
- b) sono qui presenti, in proprio e per delega, 39 (trentanove) associati su 47 (quarantasette) associati aventi diritto al voto, come risulta dall'elenco nominativo delle presenze che si allega al presente verbale sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale, omissane la lettura per dispensa avutane dal comparente;
- c) del Consiglio Direttivo dell'Associazione sono presenti il comparente CASTELLI Matteo (Presidente), ed i signori Barsotti Ettore (Vicepresidente), Gervasi Giuseppe, Lambertini Ennio, Landi Cesare (Vicepresidente vicario), Manzo Andrea, Menni Dante, Zanolli Paolo,

mentre sono assenti i signori Bernardini Denis, Cobalto Ivano e Davi Filippo;

d) del Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti tutti i membri signori Grazia Fabrizio, Grassilli Gian Luca e Zanolì Luciano;

e) del Collegio dei Probiviri sono presenti i signori Raia Enrico Paolo (Presidente) e Campagna Paolo, essendo assenti i signori Malaguti Antonella (Vicepresidente), Montanari Lamanduzzi Andrea e Sambri Claudio;

f) i presenti dichiarano di essere pienamente informati sull'argomento all'ordine del giorno e nessuno di loro si oppone alla sua trattazione.

Aperta la trattazione sull'argomento posto all'ordine del giorno il Presidente espone all'assemblea che con la legge 6 giugno 2016, n. 106 è stata data delega al Governo per una riforma complessiva degli enti non profit, in virtù della quale è stato promulgato il nuovo Codice del Terzo Settore (D. lgs. 3 luglio 2017, n. 117).

Appare quindi necessario adeguare lo Statuto vigente alla nuova normativa ed in particolare agli artt. 32 ss. del Codice che disciplinano le Organizzazioni di volontariato; egli propone quindi di adottare un nuovo Statuto, interamente riscritto rispetto al precedente, rispettoso della normativa vigente, e comunque maggiormente aderente alla vita associativa.

Terminata la sua esposizione, il Presidente invita l'assemblea alla discussione.

Interviene Valerio Minarelli, delegato del CPGEV - Corpo Provinciale

Guardie Ecologiche Volontarie, il quale espone all'Assemblea numerose perplessità, osservazioni e proposte di correzione dello Statuto elaborato dal Consiglio direttivo, il tutto come meglio descritto nel testo a stampa che si allega sub "B", omessane la lettura per dispensa avutane dal comparente.

Si svolge quindi il dibattito dove intervengono i delegati e/o i rappresentanti di diverse fra le associazioni associate.

In particolare, per A.P.C. Valsamoggia Savigno, Orlandi Stefano condivide il rilievo che viene mosso al fatto che la quota associativa sia deliberata dal Consiglio direttivo. Il Presidente precisa che si tratta di un mero difetto di coordinamento tra gli art. 9 et 14.3 e propone quindi all'Assemblea di operare una sola correzione materiale all'art. 9, comma 1, lettera d), sostituendo Consiglio Direttivo con Assemblea.

Interviene anche, per l'Associazione Andromeda, Raia Enrico Paolo, il quale fa presente che lo Statuto è atto fondamentale della vita associativa e rifiutare o modificare sostanzialmente quanto proposto significa mettere in dubbio lo stesso Consiglio Direttivo.

Esprime il proprio disagio anche per Bologna Zoofila il signor Kolletzek Gianfranco.

L'assemblea, udita l'esposizione fatta dal Presidente, dopo approfondito esame della situazione e terminata la discussione, con esatta conoscenza dell'argomento esposto, a maggioranza dei presenti, essendo contrario il C.P. GEV Corpo Provinciale delle Guardie Ecologiche Volontarie - Bologna, ed astenuti "C.E.R. Corpo Emergenza

Radioamatori", "Associazione Protezione Civile Volontari Minerva",
"V.P.C.P. Volontariato Protezione Civile Persiceto", e "Pubblica Assistenza Ozzano San Lazzaro",

DELIBERA

di adeguare il proprio statuto alle norme del Codice del Terzo Settore, ed in particolare il titolo V - Capo I - Organizzazioni di volontariato e di conseguenza di variare la propria denominazione in **"Consulta Provinciale del Volontariato per la Protezione Civile Organizzazione di Volontariato Bologna"**, in forma abbreviata **"Consulta Provinciale del Volontariato per la Protezione Civile Bologna - ODV"**, e di approvare il nuovo testo di Statuto predisposto dal Consiglio direttivo, con la correzione materiale di cui sopra, che si allega al presente atto sotto la lettera "C" per formarne parte integrante e sostanziale, previa lettura da me datane, con la correzione di cui sopra.

Esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea essendo le ore 23.40 (ventitre e quaranta minuti).

Ai sensi dell'art. 82, commi 3 et 5, il presente atto è esente dall'imposta di registro e di bollo (D. lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 82, comma 3 e comma 5).

Le spese di questo atto e conseguenti sono assunte dall'Associazione.

Il comparente consente il trattamento dei suoi dati personali ai sensi del D.lgs. del 30 giugno 2003 n. 196; gli stessi potranno es-

sere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

Io Notaio ho letto al comparente, che lo ha approvato e lo sottoscrive con me Notaio alle ore 23.45 (ventitrè e quarantacinque minuti) il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su due fogli per sei facciate intere e parte della settima.

Firmato: Matteo Castelli

Firmato: Alberto Buldini (I.S.)

sigla	codice fiscale	DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE	Presidente/Doc	FIRMA	DELEGATO/Doc	FIRMA
A.P.C. Valsamoggia Savigno	91334590378	Associazione di Protezione Civile Valsamoggia Savigno	ORLANDI STEFANO C.I. AV845773-1	<i>[Firma]</i>		
FIDAS BOLOGNA	80150520379	Associazione Donatori Volontari del Sangue	SIGNORA LUCIANO C.I. AU480082-7	<i>[Firma]</i>		
AISA	91371560375	Associazione Italiana Sicurezza Ambientale	BALLOTTA MARCO C.I. 2925656AA	<i>[Firma]</i>		
ANC Val di Sambro	02255551208	Nucleo Volontari Protezione Civile VALSAMBRO	LABANTI VALTER C.I. AS-1690562	<i>[Firma]</i>		
ANDROMEDA	91190410372	Associazione di Volontariato ANDROMEDA	RAIA ENRICO PAOLO C.I. 4147087AA	<i>[Firma]</i>		
APC Castel D'Alano	91157670372	Associazione di Protezione Civile Castel d'Alano	VENTURA GIOVANNI C.I. AU2332973	<i>[Firma]</i>		
ARIBO RE Bologna	92004180375	A.R.I. Sezione Bologna Radiocomunicazioni di Emergenza	MIENNI DANTE C.I. AY3471939	<i>[Firma]</i>		
AVPCB Bentivoglio	91282960375	Ass. Volontari Prot. Civile Bentivoglio	CERULLO DENIS C.I. 8678145	<i>[Firma]</i>		
AVPCM Molinella	92046170376	A.V.P.C.M. Associazione Volontari Protezione Civile Molinella	UMBERGARDI ANGELO C.I. AS889446	<i>[Firma]</i>		
CB Imolese	90012030376	C.B. Imolese	ROSSA DE NAR C.I. 0967258AA	<i>[Firma]</i>		
CB Nettuno	92036090378	C.B. Nettuno	ROSSI ANTONIO C.I. AY8812307	<i>[Firma]</i>		
CER	90013360376	C.E.R. Corpo Emergenza Radioamatori	CONA GIUSEPPE C.I. CA6433400	<i>[Firma]</i>		
CGAM	90049970370	Corpo Guardie Ambientali Metropolitane		<i>[Firma]</i>	DALLACASA ANNALEA C.I. 4248021AA	<i>[Firma]</i>

COER	92017610376	Corpo Operatori Emergenza Radio	ALESSANDRO BARCHIESI C.I. AS4737850	<i>A. B.</i>		
CP GEV	92018150372	C.P. GEV Corpo Provinciale delle Guardie Ecologiche Volontarie- Bologna	MINARELLI VALERIO C.I. AT5842246		MAURO MINARELLI	<i>Minarelli</i>
Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Imola	0 3337841203	CRI				
CVSC	92027490371	C.V.S.C. Corpo Volontario Soccorso Civile	148		MAURO STEFANO C.I. AX6766146	<i>Stefano</i>
GEOMETRI	91253840374	Geometri Volontari				
GERT	91216960376	G.E.R.T. Gruppo Emergenza Radio Territoriale	CAMPAGNA PAOLO C.I. AV8689905	<i>Paolo</i>		
Granarolo	91348640377	Associazione Volontari Protezione Civile Granarolo	MONARI DAVIDE C.I. AX0995845	<i>David</i>		
Gruppo Tec.Periti	91355630376	Gruppo Tecnico Periti Industriali				
GVP C Gaggio Montano	91214430372	Gruppo Volontari di Protezione Civile di Gaggio Montano	LORENZO TAMARELLI		DADDI ANNALISA C.I. AU8670389	<i>Annalisa</i>
IDRA	91157160374	IDRA Ass. Volontari Protezione Civile San Pietro in Casale			GRIMALDINI FABRIZIO C.I. AU8675053	<i>Fabrizio</i>
Medicina	91357540375	Associazione Volontari Protezione Civile Medicina	RECCI ALBERTO C.I. AU4800230	<i>Roberto</i>		
MINERVA	91319140371	Associazione Protezione Civile Volontari Minerva	BRILLI RINO C.I. CA1826380	<i>Brilli</i>		
NIBBIO	91208200377	Gruppo di Protezione Civile NIBBIO A.I.C.S.				
OVPC Castel Maggiore	91230540378	Organizzazione Volontari di Protezione Civile Castel Maggiore				

Lucio

Guido Lucio G.R.

PEGASO	9126680378	Associazione Protezione Civile "Pegaso"				GRASPARIA GIORGIO C.I. CA22568AQ	<i>[Signature]</i>
PRO ING	92049650374	PRO - ING. (Libert Professionisti Protezione Civile)				GRASPARIA C.I. 4145737AA	<i>[Signature]</i>
PRO NATURA	92020800378	Associazione PRO NATURA BOLOGNA				EPICANI STEFANO C.I. CA57076FF	<i>[Signature]</i>
PROMETEO	92051740378	Associazione Volontari di Protezione Civile Baricella				GIORDANO VIGORANI	<i>[Signature]</i>
Protezione & Solidarietà	91321900374	Associazione Protezione & Solidarietà				MIRAZZI MESSANINO PATENTE GUIDA N. 80562767AA	<i>[Signature]</i>
Pubblica Assistenza Castenaso	0 3919780373	PA				TABBARI VALENTINA C.I. AT8552182	<i>[Signature]</i>
Pubblica Assistenza Città di Bologna	0 110329073	PA				ZANFRATE GIULIO C.I. CA50947CK	<i>[Signature]</i>
Pubblica Assistenza Montereale	0 3930360379	PA					
Pubblica Assistenza Ozzano San Lazzaro	0 39227620371	PA				SPINELLI P.L. C.I. AU8691319	<i>[Signature]</i>
Pubblica Assistenza Pianoro	0 3920870379	PA					
RANGERS	91345920374	Rangers Emilia Romagna				GRAN DI VANTER C.I. AS1716516	<i>[Signature]</i>
RIOLO	91291180379	RIOLO Associazione Volontari di Protezione Civile				HINZDZCHI GIORGIO C.I. AU492358	<i>[Signature]</i>
V.P.C. Marzabotto	91322020370	Protezione Civile Volontari - Marzabotto					
Volontari Protezione Civile Castiglione dei Pepoli	91383080370	Volontari Protezione Civile Castiglione dei Pepoli				NEU SAURA C.I. AY623 5743	<i>[Signature]</i>

VPC Calderara di Reno	91209610376	Volontari Protezione Civile Calderara di Reno	ANDREA MANTO C.I. AX 3310618	<i>[Signature]</i>		
VPC Sala Bolognese	92045090377	Volontari Protezione Civile Sala Bolognese	ROBERTO VARELLI C.I. AS 1718414	<i>[Signature]</i>		
VPCAE	91386110372	Volontariato di Protezione Civile Anzola dell'Emilia	DEBORA EDOA C.I. CA 29580AS	<i>[Signature]</i>		
VPCP San Giovanni in Persiceto	92020800378	V.P.C.P. Volontariato Protezione Civile Persiceto			ANDREA VERUZZI C.I. AX 7480701	<i>[Signature]</i>
BORGNA ZOO FIDAT			KOLLETZER GIANFRANCO C.I. AU 8692159	<i>[Signature]</i>		
CNSAS - CORPO NAZIONALE SALVAMENTO ALPINO E SPEDIZIONISTICO			MASOLI STEFANO C.I. AX 6766146	<i>[Signature]</i>		



[Signature]

[Signature]

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

[illegible]

Allegato "B" al numero 4107 di Raccomanda

MINARELLI VALERIO (Delegato Associazione CPGEV Bologna – ODV)

Osservazioni e proposte integrative al testo di nuovo Statuto – adeguamento a Dlgs 117/2017:
In **rosso corsivo** le osservazioni e commenti, in **rosso evidenziato giallo** le proposte di modifica del testo, in **barrato blu** le proposte di cancellazione del testo. Solo in **blu** la messa in risalto di parti riportate più volte.

*Prima di entrare nel merito del testo dello Statuto qui proposto occorre fare qualche premessa:
- Il testo delle modifiche Statutarie o del nuovo testo dello Statuto avrebbe dovuto nascere attraverso il coinvolgimento di tutti i soci, e quando parlo di Soci mi riferisco alle "Associazioni Socie della Consulta". La Consulta è una Associazione di secondo livello, non ha soci fisici (persone) ma soci "giuridici" (ovvero ASSOCIAZIONI). E' un Coordinamento di Associazioni e deve sempre riferirsi alle Associazioni aderenti e non a singoli soci delle stesse.*

*L'Assemblea qui convocata è sovrana! Può decidere ogni modifica alla proposta avanzata.
L'Assemblea, per sua natura, è chiamata a discutere ed eventualmente emendare il testo.*

Voglio, con spirito costruttivo, evidenziare una serie di punti del testo incoerenti o in contraddizione con altri presenti nello stesso testo e anche chiedere il reinserimento di alcuni punti qualificanti presenti nello statuto vigente e non riproposti in questo nuovo testo.

Evidenzio quindi le mie proposte di modifica ed insieme alcune correzioni opportune:

STATUTO

Consulta Provinciale del Volontariato per la Protezione Civile Organizzazione di Volontariato Bologna

Titolo I – Denominazione, sede e durata

Art. 1 – Denominazione

1. È costituita l'associazione di volontariato "**di secondo livello**" denominata "**Consulta Provinciale del Volontariato per la Protezione Civile Organizzazione di Volontariato Bologna**", ovvero, in forma abbreviata, "**Consulta Provinciale del Volontariato per la Protezione Civile Bologna- ODV**", in seguito indicata come "**Associazione**".
2. L'associazione assume nella sua denominazione la dicitura "organizzazione di volontariato" ovvero l'acronimo "ODV", previa iscrizione dell'associazione nel Registro Regionale del Volontariato ovvero, una volta istituito, presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
3. L'associazione si qualifica "Ente del Terzo Settore", ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Una volta perfezionata l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Associazione indica gli estremi di iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 – Sede

1. L'associazione ha sede nel Comune di Bologna.
2. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria.

Art. 3 – Durata

1. L'Associazione ha durata illimitata.
2. Resta ferma la possibilità dello scioglimento anticipato, deliberato dalla Assemblea a norma del presente statuto.

Titolo II – Finalità e oggetto

Art. 4 – Finalità

1. L'Associazione si prefigge lo scopo di svolgere, prevalentemente in favore di

terzi, una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento, anche individuale, del rapporto associativo.

Art. 5 – Oggetto

1. L'associazione, in specie, si prefigge di svolgere le seguenti attività di interesse generale:

- a) protezione civile ai sensi del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n.1, e successive modifiche e integrazioni;
- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente e del territorio;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, nell'ambito della protezione civile.

2. In attuazione di quanto sopra esposto, l'associazione potrà svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- a) promuove l'effettiva collaborazione tra tutte le Associazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile;
- b) favorisce la formazione e lo sviluppo del volontariato offrendo informazione, notizie, documentazione di protezione civile e tutela ambientale;
- c) offre supporto per la predisposizione di piani di intervento per le emergenze, nel proprio ambito territoriale di competenza;
- d) promuove ed organizza esercitazioni e prove d'attivazione e mobilitazione del volontariato di protezione civile;
- e) promuove ed organizza, in collaborazione con gli organi e le autorità preposti, la realizzazione di una "colonna mobile" di pronto intervento del volontariato di protezione civile;
- f) promuove iniziative di formazione, informazione e di aggiornamento a livello locale, nel proprio ambito territoriale di riferimento a favore delle Associazioni di volontariato e strutture pubbliche o private, garantendo l'organizzazione di corsi certificati anche a norma di Legge, negli ambiti e relativamente alle attività di rilievo sociale che sono oggetto del proprio statuto;
- g) realizza iniziative per la crescita e la cultura del volontariato di Protezione Civile;
- h) organizza incontri, conferenze e corsi di informazione e formazione, rivolti ai cittadini ed alle scuole, in accordo con gli enti locali.

3. L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle sopra descritte, purché siano secondarie e strumentali a quelle di interesse generale e siano svolte secondo le modalità ed i limiti previsti dal Codice del terzo settore e relative norme attuative.

4. Le attività secondarie sono individuate dal Consiglio Direttivo, con l'obbligo in capo quest'ultimo di dare evidenza del carattere secondario e strumentale delle stesse in seno al bilancio annuale.

5. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

6. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati ai fini del conseguimento delle finalità statutarie.

7. L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi, secondo le modalità ed i limiti previsti alla normativa vigente.

Art. 6 – Volontari e lavoro retribuito

1. Per lo svolgimento della propria attività l'Associazione si avvale in modo

prevalente dell'attività di volontariato **dei volontari messi a disposizione dalle Associazioni di volontariato aderenti** delle persone aderenti agli enti associati.

2. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi, alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo e nei limiti previsti dal Codice del terzo settore. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

5. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

6. Le modalità di attivazione e partecipazione **delle Associazioni dei volontari** aderenti agli enti associati, sono individuate dal Consiglio Direttivo **della Consulta** con apposito regolamento.

Titolo III – Associazioni aderenti e rapporto associativo

Art. 7 – Associazioni aderenti

1. Nella persona dei rispettivi rappresentanti, possono aderire alla Consulta le Organizzazioni di volontariato che si occupano di attività di Protezione Civile, e che condividono le finalità della Consulta, intendendo partecipare alle attività sociali.

2. Il numero dei soci è potenzialmente illimitato.

3. Ciascuna Associazione aderente alla Consulta nomina, oltre al proprio rappresentante effettivo, un rappresentante supplente che può sostituire il titolare e, in assenza di questi, può partecipare ai lavori dell'assemblea con diritto di voto se munito di mandato scritto.

4. Le Associazioni aderenti possono in qualsiasi momento sostituire il proprio rappresentante in seno alla Consulta dandone comunicazione scritta al Presidente della Consulta.

Art. 8 – Procedura di ammissione *(Deve risultare evidente che la Consulta è una Associazione di secondo livello i cui soci sono le Associazioni aderenti e non i singoli volontari)*

1. Nella domanda di ammissione, da presentare per iscritto secondo il "modello di domanda" all'uopo predisposto dal Consiglio Direttivo, **il Legale Rappresentante** **il rappresentante** di ciascuna associazione che richiede l'adesione dichiara:

(i) di condividere le finalità dell'Associazione;

(ii) di conoscere e accettarne lo statuto e i relativi regolamenti attuativi ove adottati;

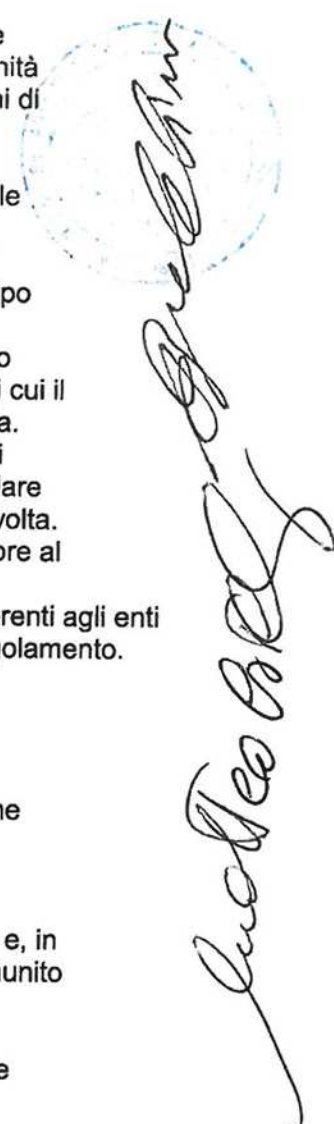
(iii) di obbligarsi al versamento della quota associativa, ove prevista, nella misura stabilita **dall'Assemblea ordinaria** ~~dal Consiglio Direttivo~~;

(iv) di partecipare attivamente alla vita associativa al fine di realizzarne le finalità perseguite e partecipare attivamente alle attività di interesse generale dell'Associazione;

(v) di rispettare le delibere e i provvedimenti attuativi assunti dagli organi sociali.

2. Alla domanda di ammissione è allegata la delibera dell'organo sociale competente che ha deliberato di presentare la domanda di ammissione;

3. Il Consiglio Direttivo esamina, entro (60) sessanta giorni, le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'ente interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è

A handwritten signature in black ink, written vertically, is positioned next to a circular blue ink stamp. The signature appears to read 'Luotico G. G. G.'. The stamp is partially obscured by the signature and contains some illegible text.

annotata nel libro dei soci; in caso di rigetto della domanda l'interessato può, entro (60) sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di rigetto, proporre ricorso dinanzi al Collegio dei probiviri, che decide in merito nel termine di 30 giorni dalla presentazione del ricorso.

4. Lo status di associato non è trasmissibile né per atto tra vivi né *mortis causa*.

Art. 9 – Diritti e doveri degli aderenti (*Qui chiedo che venga inserita la formula presente nello Statuto vigente più corretta e rispettosa delle peculiarità e della autonomia delle singole Associazioni*)

Le Associazioni aderenti hanno il dovere di svolgere le attività ed il lavoro in coerenza con le proprie finalità statutarie e nelle forme concordate con il Consiglio Direttivo della Consulta Provinciale.

1. Gli associati hanno il dovere di:

- a) osservare il presente statuto, i regolamenti associativi e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- b) partecipare attivamente alla vita associativa; è espressamente esclusa la partecipazione meramente temporanea all'associazione;
- c) mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e degli altri associati;
- d) versare, all'atto di adesione, ove prevista dall'Assemblea ~~Consiglio Direttivo~~, la quota associativa di ammissione. I soci sono inoltre obbligati al versamento della quota associativa annuale eventualmente deliberata dall'Assemblea ~~dal Consiglio Direttivo~~, entro i termini deliberati dal Consiglio Direttivo.

2. Gli Associati hanno il diritto di:

- a) partecipare a tutte le attività promosse ed attuate dall'Associazione;
- b) partecipare all'Assemblea dei soci, purché in regola con il versamento della quota associativa;
- c) partecipare alle assemblee con diritto di voto ed accedere alle cariche associative, purché iscritti all'Associazione da almeno 90 giorni;
- d) prendere visione dei libri sociali, secondo criteri di trasparenza e senza oneri a carico dell'associazione. A tal fine il Consiglio Direttivo può adottare un regolamento ad hoc per regolare il predetto diritto di accesso, ispirato ai principi sopra richiamati di democrazia e trasparenza.

3. I soci non possono mai vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, né sui beni di proprietà dell'Associazione.

Art. 10 – Perdita della qualità di Associazione Aderente

1. La qualifica di associazione aderente si perde per recesso, per decadenza, per esclusione o per estinzione dell'ente aderente.

2. Il recesso ha effetto dal momento in cui il Consiglio Direttivo riceve la relativa comunicazione, da parte della associazione aderente, con cui intende appunto esercitare il diritto di recesso.

3. L'associazione aderente che nei termini previsti non versa la quota associativa annuale, eventualmente deliberata, e trascorsi 3 mesi dal sollecito di pagamento, decade dalla qualifica di associato, previa determina del Consiglio Direttivo.

4. L'esclusione dell'ente aderente è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione dell'addebito e acquisizione delle eventuali giustificazioni, per:

- a) perseguimento di finalità o svolgimento di attività contrastanti con gli scopi dell'Associazione;
- b) gravi violazioni di quanto previsto dal presente statuto, dai regolamenti associativi e dai deliberati degli organi sociali.

5. L'associazione esclusa può proporre, entro 60 giorni dalla relativa comunicazione, ricorso al Collegio dei Probiviri, il quale decide in merito entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso.

6. Le associazioni recedute, decadute o escluse non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate.

7. L'ente associato che recede, decade, o che viene escluso dall'associazione, non può vantare in nessun caso diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione, né ha diritto alla ripetizione delle quote associative versate.

8. In ogni caso la quota associativa non è mai trasmissibile o trasferibile, né rivalutabile.

Art. 11 – Provvedimenti Disciplinari *(I cosiddetti "provvedimenti disciplinari" devono avere il requisito della gradualità come in tutti i nostri stessi statuti, quindi: richiamo scritto, censura, sospensione temporanea, richiesta di sostituzione alla Associazione di appartenenza...)*

1. Nel caso in cui il rappresentante di un'associazione aderente abbia compiuto atti in contrasto con le norme statutarie e/o i principi della Consulta o a danno della medesima, il Consiglio Direttivo, previa contestazione degli addebiti e trascorso un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per raccogliere eventuali contro deduzioni, può deliberare, ~~sentito previamente il parere del Collegio dei Probiviri~~, l'esclusione della persona fisica, invitando l'associazione aderente di appartenenza a procedere alla sua sostituzione. *(I Probiviri sono un organo di garanzia per i soci e non può essere chiamato ad esprimersi prima su eventuali "provvedimenti disciplinari" – non avrebbe più senso il ricorso ai Probiviri da parte del socio oggetto dei provvedimenti del Consiglio Direttivo)*

Titolo III – Ordinamento interno e Organi sociali

Art. 12 – Ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato ai principi di democraticità, uguaglianza tra i soci, libera elettività delle cariche, effettività del rapporto associativo.

Art. 13 – Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il vicepresidente;
- d) l'organo di controllo, ove nominato;
- e) l'organo di revisione, ove nominato;
- f) il Collegio dei probiviri.

2. Ai componenti degli organi associativi, ad eccezione dei componenti dell'Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti dell'articolo 2397 c.c., non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 14 – Assemblea degli Aderenti

(Come nel precedente Statuto chiedo di reiserire la formula:)

L'Assemblea delle Associazioni aderenti è il massimo organo della Consulta. Le Associazioni aderenti hanno il dovere di svolgere le attività ed il lavoro in coerenza con le proprie finalità statutarie e nelle forme concordate con il Consiglio Direttivo della Consulta Provinciale. Le Associazioni aderenti hanno il dovere di rispettare il presente Statuto e di rispettare gli impegni concordati.

14.1 Composizione dell'assemblea

1. L'Assemblea degli aderenti è composta dai rappresentanti di ogni singola Associazione di volontariato aderente. Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea ~~obbligano~~ **impegnano** tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.
2. Ogni ente associato dispone di un solo voto; hanno diritto di voto gli associati iscritti da novanta giorni nel libro degli associati.
3. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, con delega scritta.
4. Ogni associato può ricevere al massimo una delega.
5. L'Assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza,

Luca De Gennaro

dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo o da altro membro designato dall'Assemblea.

14.2 Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal presidente a mezzo di:
 - (a) comunicazione scritta da inviare a tutte le Associazioni aderenti, che può essere inviata a mezzo posta ordinaria, o posta elettronica, o fax, o posta elettronica certificata, o tramite avviso consegnato a mano; unitamente a
 - (b) avviso di convocazione, da affiggere nella sede sociale o pubblicare sul sito internet dell'associazione.
2. L'assemblea deve essere convocata, almeno ~~una~~ **due volte** l'anno.
3. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la eventuale seconda convocazione, e deve essere portato a conoscenza delle Associazioni aderenti e pubblicato, nei termini di cui sopra, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni rispetto alla data fissata per l'assemblea.
4. L'Assemblea, salvo motivi eccezionali, è convocata nel territorio della città metropolitana di Bologna.

14.3 Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria ha le seguenti attribuzioni e competenze:
 -) **discutere ed approvare le direttive generali e il programma delle attività per tutti i settori di intervento;**
 - a) delibera il numero dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo, scegliendoli tra i rappresentanti delle Associazioni aderenti; ~~e tra essi nomina il Presidente;~~ *(Contrasta con art. 16 lettera a – che attribuisce al Consiglio Direttivo il compito di eleggere il Presidente)*
 - c) nomina e revoca l'Organo di controllo, nei casi in cui la relativa nomina sia obbligatoria per legge o per autonoma decisione della Assemblea;
 - d) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nei casi in cui la relativa nomina sia obbligatoria per legge o per autonoma decisione della Assemblea;
 - e) nomina e revoca il Collegio dei Probiviri;
 - f) approva il bilancio consuntivo annuale;
 - g) approva il bilancio sociale rimesso alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
 - h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - i) determina in merito alla previsione della quota associativa e il suo ammontare;
 - ~~j) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;~~
 - k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - l) discute e decide su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
2. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora particolari esigenze lo richiedano, per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale e per ogni altra determina di sua competenza e spettanza.
3. L'Assemblea si riunisce altresì ogni qualvolta ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo delle Associazioni aderenti o da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo.
4. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza semplice dei rappresentanti delle Associazioni aderenti aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima convocazione, con la presenza di un terzo dei rappresentanti delle Associazioni aderenti.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, non computandosi nel numero gli astenuti.

14.4 Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria ha le seguenti attribuzioni e competenze:

- a) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) delibera la trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione;
- c) delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

2. In caso di scioglimento di cui al punto c), compete all'assemblea la nomina dei liquidatori, la determinazione delle regole di liquidazione del patrimonio residuo; l'approvazione del bilancio finale di liquidazione; la scelta dell'ente del terzo settore cui destinare il patrimonio residuo, salvo in ogni caso la diversa destinazione imposta dalla legge. *(Il punto viene ripetuto con formulazioni non proprio uguali all'Art.23 punto 2 e all'Art.26 punto 1)*

3. Le deliberazioni riguardanti le modifiche dello statuto nonché quelle afferenti alla trasformazione, fusione e scissione, sono validamente assunte con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, da tenersi almeno 24 dopo la prima convocazione, la delibera è assunta con la presenza di almeno il cinquanta per cento degli aventi diritto al voto e delibera a maggioranza dei presenti.

4. Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo sono validamente assunte, sia in prima che in seconda convocazione, quando siano approvate dai tre quarti delle Associazioni aderenti.

14.5 Verbali dell'Assemblea

1. Le delibere dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, devono essere annotate su apposito verbale redatto a cura di un Segretario designato dall'Assemblea e sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto l'Assemblea.

2. L'Associazione tiene il libro verbali nel quale conservare debitamente, in ordine cronologico, e firmati in originale, le deliberazioni ordinarie e straordinarie dell'assemblea.

Art. 15 – Consiglio Direttivo, membri e composizione *(Dovendo rappresentare tante Associazioni sarebbe più opportuno elevare il numero dei componenti il Consiglio Direttivo a 15. Inoltre mancano le figure del Tesoriere e del Segretario e l'organo sociale che li elegge?)*

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 7, ad un massimo di 15 44 membri, secondo il numero determinato dall'Assemblea dei soci in sede di nomina, e resta in carica per tre (3) esercizi-anni.

2. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti scelti tra i rappresentanti delle Associazioni aderenti e/o tra le persone all'uopo designate da ciascuna Associazione aderente.

3. In base al numero di membri deliberato dall'Assemblea, in mancanza di candidati appartenenti, ciascuno, ad Associazioni aderenti diverse fra loro, potranno candidarsi più volontari persone fisiche aderenti alla medesima associazione, al fine di raggiungere il numero complessivo dei rappresentanti facenti parte del Consiglio Direttivo.

4. Si applica in ogni caso quanto previsto dall'art. 2382 del codice civile.

5. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo scade con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

6. Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno o più membri del Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, sempre che la maggioranza dei consiglieri rimasti in carica sia stata eletta dall'Assemblea elettiva.

7. I membri così nominati rimangono in carica sino alla prima assemblea

Luca De Amici

[Stampa circolare e firma]

successiva, che deve essere convocata in tempo utile, al cui ordine del giorno dovrà essere disposta la ratifica del membro così nominato e, in caso di mancata ratifica, l'elezione di un nuovo membro del Consiglio Direttivo in sostituzione di quello cessato. Il consigliere così eletto rimane in carica fino alla scadenza originaria del Consiglio Direttivo.

8. Nel caso in cui decada o si dimetta oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo nominati dall'assemblea degli aderenti, deve essere in ogni caso convocata, **entro 60 giorni**, l'Assemblea che deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

9. Ai componenti del Consiglio Direttivo non viene riconosciuto alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle spese sostenute, e debitamente documentate, per la trasferta dalla propria abitazione alla Sede della Consulta e il rimborso delle spese vive sostenute per missioni o attività programmate dalla Consulta.

10. Per le trasferte al di fuori del Comune in cui ha sede la Consulta, potrà essere riconosciuto il rimborso della indennità di trasferta, secondo i limiti e le modalità stabilite da apposita delibera del Consiglio direttivo.

Come previsto dall'attuale Statuto chiedo di inserire un punto 11 con il seguente testo:

11. Le sedute del Consiglio Direttivo sono aperte alla partecipazione attiva, senza diritto di voto, di un rappresentante opportunamente delegato delle Associazioni non rappresentate nel Consiglio stesso.

In subordine: "Le riunioni del Consiglio Direttivo della Consulta sono aperte alla partecipazione dei soci quali uditori senza diritto di voto"

Art. 16 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo, - con esclusione dei poteri e competenze attribuiti dalla legge e dal presente statuto all'Assemblea dei soci -, spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, tra i quali:

- a) **eleggere il Presidente, il Vice - Presidente;**
- b) convocare l'assemblea dei soci;
- c) redigere e presentare all'Assemblea il bilancio consuntivo annuale;
- d) predisporre le direttive generali e il programma delle attività per tutti i settori di intervento **da sottoporre all'Assemblea;**
- e) predisporre il bilancio sociale, ove richiesto dalle disposizioni di legge, ovvero, altresì qualora se ne ravvisi l'opportunità;
- f) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- g) ~~deliberare sui provvedimenti disciplinari a carico delle singole persone fisiche rappresentati gli enti aderenti;~~
- h) deliberare sulla decadenza e sull'esclusione degli enti associati;
- i) deliberare le convenzioni tra l'Associazione e soggetti pubblici o privati;
- j) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea.

2. Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri al Presidente, al Vicepresidente e ai consiglieri, fissandone i limiti nell'atto di delega, salvo le delibere di cui al precedente comma, che sono assunte sempre in forma collegiale.

3. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza che non risultano dal Registro Unico nazionale del terzo settore non sono opponibili ai terzi.

4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

Art. 17 - Convocazione e deliberazioni

1. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo almeno una volta ogni trimestre e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, nonché quando almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta scritta.

2. La convocazione è fatta mediante avviso di convocazione da inviare ai componenti a mezzo posta elettronica, ovvero anche a mezzo fax, posta certificata, posta ordinaria, convocazione a mano; l'avviso di convocazione contiene l'indicazione

del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, e deve essere comunicato a tutti i membri almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

3. Anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, di cui al secondo comma, il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti tutti i suoi membri.

4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza e su designazione dei presenti, da un membro del Consiglio Direttivo stesso.

5. Per le adunanze del Consiglio Direttivo è ammessa la partecipazione dei consiglieri in audio video conferenza, alle seguenti condizioni:

(i) che sia materialmente possibile la partecipazione in audio video conferenza, ossia che vi siano gli strumenti tecnici utili allo scopo;

(ii) che il Presidente e il segretario verbalizzanti siano presenti fisicamente nel medesimo luogo; *(non è specificato in tutto il testo dello Statuto che nomina il Segretario ed il Tesoriere e quali sono i loro compiti)*

(iii) che tutti i partecipanti siano adeguatamente informati degli argomenti da trattare e possano prendere visione, ovvero siano già in possesso, dei documenti di cui si discute;

(iv) che tutti i partecipanti presenti in audio video conferenza possano partecipare alla discussione ed esprimere il proprio voto.

6. Il Consiglio Direttivo si considera validamente costituito con la presenza di 2/3 (due terzi) dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

7. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo sono redatti a cura di un Consigliere presente e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza. I verbali vengono conservati agli atti, in originale ed in ordine cronologico, nel libro verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 18 - Il Presidente e il Vice - Presidente

1. Il Presidente dell'Associazione è nominato, in sede di elezione del Consiglio Direttivo; *(in contrasto con l'Art. 16-1 lett. a che attribuisce al Consiglio Direttivo l'elezione del Presidente)*

Da indirire in coerenza e continuità con il precedente Statuto il limite ai mandati del Presidente:

- Il Presidente non può essere eletto per più di tre mandati consecutivi.

(Nel Volontariato: in generale non è possibile prevedere cariche a vita, o per tempi molto lunghi. Infatti, questo sarebbe in palese contrasto con il principio della "democraticità della struttura", che è alla base di ogni ente associativo, e che lo distingue come tale.)

2. Il Vice presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, alla prima riunione utile;

3. Il Presidente ed il vicepresidente restano in carica 3 anni.

4. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e rappresenta la Consulta in tutte le sedi istituzionali.

5. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento e provvede a dare attuazione alle relative deliberazioni; vigila sul rispetto dei regolamenti e dell'esecuzione delle deliberazioni adottate dagli organi della Consulta; esercita direttamente, nelle situazioni di emergenza, tutti i poteri conferitigli dalla accettazione della carica.

6. Il Presidente presenta, all'Assemblea della Consulta, la relazione annuale dell'attività svolta, redatta dal Consiglio direttivo.

7. In caso di assenza o impedimento temporanei del Presidente le sue funzioni spettano al Vice-Presidente e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, al membro più anziano di età.

Rispetto al precedente Statuto mancano SEGRETARIO e TESORIERE: non ci sono più?

Art. 19 - Organo di controllo

Quattro Copie
Primo

1. Nel caso in cui siano superati i limiti economici dimensionali previste dal codice del terzo settore che impongono la previsione dell'organo di controllo, ovvero nei casi in cui l'assemblea degli aderenti comunque lo deliberi, è eletto l'organo di controllo.
2. In tali casi la vigilanza contabile ed amministrativa dell'Associazione è esercitata da un Revisore unico, eletto dall'Assemblea e scelto tra persone, anche non associate, qualificate ed iscritte nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. All'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'organo di controllo può esercitare inoltre la revisione legale dei conti, ove previsto dalle disposizioni di legge, salvo quanto previsto dal successivo articolo.
5. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, ove redatto, sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del codice del terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
6. L'organo di controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
7. L'organo di controllo può partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo.
8. L'organo di controllo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 20 - Revisione legale dei conti

1. Ove ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, o per autonoma determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti, ovvero una società di revisione.
2. La revisione legale dei conti può essere attribuita, da parte dell'assemblea, all'organo di controllo; in tal caso l'organo di controllo è costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 21 – Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da un minimo di 3 (tre), a un massimo di 5 (cinque) membri, eletti dall'Assemblea dei soci, fra i rappresentanti delle associazioni aderenti, i quali eleggeranno al loro interno un Presidente e un Vice Presidente in sede di prima riunione.
2. I Probiviri restano in carica tre anni, sono rieleggibili e svolgono il proprio incarico gratuitamente.
3. La Consulta e gli aderenti sono obbligati a rimettere al Collegio dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie che riguardino l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari.
4. Rientrano nella competenza del Collegio dei Probiviri le decisioni in materia di ricorsi a seguito di decadenza od esclusione delle associazioni aderenti, nonché ogni controversia eventualmente insorta tra le associazioni aderenti in relazione ai rapporti sociali.
5. Il Collegio dei Probiviri deciderà secondo equità, previo tentativo di conciliazione amichevole, regolando lo svolgimento dei giudizi con le modalità ritenute più adeguate ed assegnando, alle parti, dei termini per la presentazione di documenti e memorie difensive.
6. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente del Collegio dei Probiviri dell'Associazione e sono inappellabili.
7. ~~È altresì competenza del Collegio dei Probiviri fornire un parere preventivo in caso di provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio Direttivo nei confronti dei~~

rappresentati delle associazioni aderenti. *(I Probiviri sono un organo di garanzia per i soci e non può essere chiamato ad esprimersi prima su eventuali "provvedimenti disciplinari" – non avrebbe più senso il ricorso ai Probiviri da parte del socio oggetto dei provvedimenti del Consiglio Direttivo)*

8. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

Titolo IV – Risorse economiche - Patrimonio - Esercizio - Bilancio

Art. 22 – Risorse economiche

1. L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, se previste, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente e relative disposizioni attuative.

2. Per l'attività di interesse generale svolta l'associazione, in quanto organizzazione di volontariato, può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 23 – Finalità e destinazione del Patrimonio

1. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate, comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio previsto dal Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie e dell'organo sociale competente. *(Il punto viene ripetuto con formulazioni non proprio uguali all'Art.23 punto 2 e all'Art.26 punto 1)*

Art. 24 – Esercizio e Bilancio

1. L'esercizio sociale dell'Associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio della gestione è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio. Il termine è prorogabile a 180 giorni quando specifiche esigenze lo rendano necessario.

3. Il Bilancio è redatto in conformità alle norme del codice del terzo settore e relative disposizioni attuative. Il bilancio è inoltre pubblicato nei termini e con le modalità previste dalla legge, presso il Registro unico del terzo settore.

4. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

5. Gli eventuali utili, avanzi di gestione, fondi o riserve devono essere utilizzati e reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste e non possono essere distribuiti, neppure in modo indiretto, ai soci.

Art. 25 – Bilancio sociale

1. Il Consiglio Direttivo redige obbligatoriamente il bilancio sociale nei casi in cui siano superati i limiti di legge che ne impongono la redazione. In tali casi il Bilancio sociale è depositato presso il Registro unico del terzo settore ed è inoltre pubblicato nei termini e con le modalità previste dal codice del terzo settore.

2. Nei casi diversi da quelli di cui al primo comma il Consiglio Direttivo può comunque redigere il bilancio sociale.

3. Ove redatto, il bilancio sociale è rimesso alla approvazione dell'assemblea degli associati.

Titolo V – Scioglimento ed estinzione

Art. 26 – Scioglimento

1. Nel caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio istituito in seno al Registro Unico del terzo settore, o dell'ufficio pubblico cui la legge attribuisca tale funzione, e salva diversa destinazione

Luigi C. C. C.

Luigi C. C. C.

imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni determinate dall'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. *(Il punto viene ripetuto con formulazioni non proprio uguali all'Art. 14.4 punto 2 e all'Art. 26 punto 1)*

Art. 27 – Rinvio

1. Per quanto qui non espressamente regolato si fa integrale rinvio alle norme di cui al Codice del Terzo settore, con particolare riferimento alle norme afferenti le organizzazioni di volontariato e relative disposizione attuative, e norme collegate, nonché alle norme di cui agli artt. 14 e ss. del codice civile.

= = =

Allegato "C" al numero 4107 di Raccolta

STATUTO
Consulta Provinciale del Volontariato per la Protezione Civile
Organizzazione di Volontariato Bologna

Titolo I – Denominazione, sede e durata

Art. 1 – Denominazione

1. È costituita l'associazione di volontariato denominata "**Consulta Provinciale del Volontariato per la Protezione Civile Organizzazione di Volontariato Bologna**", ovvero, in forma abbreviata, "**Consulta Provinciale del Volontariato per la Protezione Civile Bologna- ODV**", in seguito indicata come "**Associazione**".
2. L'associazione assume nella sua denominazione la dicitura "organizzazione di volontariato" ovvero l'acronimo "ODV", previa iscrizione dell'associazione nel Registro Regionale del Volontariato ovvero, una volta istituito, presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
3. L'associazione si qualifica "Ente del Terzo Settore", ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Una volta perfezionata l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Associazione indica gli estremi di iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 – Sede

1. L'associazione ha sede nel Comune di Bologna.
2. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria.

Art. 3 – Durata

1. L'Associazione ha durata illimitata.
2. Resta ferma la possibilità dello scioglimento anticipato, deliberato dalla Assemblea a norma del presente statuto.

Titolo II – Finalità e oggetto

Art. 4 – Finalità

1. L'Associazione si prefigge lo scopo di svolgere, prevalentemente in favore di terzi, una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento, anche individuale, del rapporto associativo.

Art. 5 – Oggetto

1. L'associazione, in specie, si prefigge di svolgere le seguenti attività di interesse generale:





- a) protezione civile ai sensi del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n.1, e successive modifiche e integrazioni;
 - b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente e del territorio;
 - c) organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, nell'ambito della protezione civile.
2. In attuazione di quanto sopra esposto, l'associazione potrà svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:
- a) promuove l'effettiva collaborazione tra tutte le Associazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile;
 - b) favorisce la formazione e lo sviluppo del volontariato offrendo informazione, notizie, documentazione di protezione civile e tutela ambientale;
 - c) offre supporto per la predisposizione di piani di intervento per le emergenze, nel proprio ambito territoriale di competenza;
 - d) promuove ed organizza esercitazioni e prove d'attivazione e mobilitazione del volontariato di protezione civile;
 - e) promuove ed organizza, in collaborazione con gli organi e le autorità preposti, la realizzazione di una "colonna mobile" di pronto intervento del volontariato di protezione civile;
 - f) promuove iniziative di formazione, informazione e di aggiornamento a livello locale, nel proprio ambito territoriale di riferimento a favore delle Associazioni di volontariato e strutture pubbliche o private, garantendo l'organizzazione di corsi certificati anche a norma di Legge, negli ambiti e relativamente alle attività di rilievo sociale che sono oggetto del proprio statuto;
 - g) realizza iniziative per la crescita e la cultura del volontariato di Protezione Civile;
 - h) organizza incontri, conferenze e corsi di informazione e formazione, rivolti ai cittadini ed alle scuole, in accordo con gli enti locali.
3. L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle sopra descritte, purché siano secondarie e strumentali a quelle di interesse generale e siano svolte secondo le modalità ed i limiti previsti dal Codice del terzo settore e relative norme attuative.
4. Le attività secondarie sono individuate dal Consiglio Direttivo, con l'obbligo in capo quest'ultimo di dare evidenza del carattere secondario e strumentale delle stesse in seno al bilancio annuale.
5. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.
6. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati ai fini del conseguimento delle finalità statutarie.
7. L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi, secondo le modalità ed i limiti previsti alla normativa vigente.

Art. 6 – Volontari e lavoro retribuito

1. Per lo svolgimento della propria attività l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone aderenti agli enti associati.

2. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi, alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo e nei limiti previsti dal Codice del terzo settore. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
6. Le modalità di attivazione e partecipazione dei volontari aderenti agli enti associati, sono individuate dal Consiglio Direttivo con apposito regolamento.

Titolo III – Associazioni aderenti e rapporto associativo

Art. 7 – Associazioni aderenti

1. Nella persona dei rispettivi rappresentanti, possono aderire alla Consulta le Organizzazioni di volontariato che si occupano di attività di Protezione Civile, e che condividono le finalità della Consulta, intendendo partecipare alle attività sociali.
2. Il numero dei soci è potenzialmente illimitato.
3. Ciascuna Associazione aderente alla Consulta nomina, oltre al proprio rappresentante effettivo, un rappresentante supplente che può sostituire il titolare e, in assenza di questi, può partecipare ai lavori dell'assemblea con diritto di voto se munito di mandato scritto.
4. Le Associazioni aderenti possono in qualsiasi momento sostituire il proprio rappresentante in seno alla Consulta dandone comunicazione scritta al Presidente della Consulta.

Art. 8 – Procedura di ammissione

1. Nella domanda di ammissione, da presentare per iscritto secondo il "modello di domanda" all'uopo predisposto dal Consiglio Direttivo, il rappresentante di ciascuna associazione che richiede l'adesione dichiara:
 - (i) di condividere le finalità dell'Associazione;
 - (ii) di conoscere e accettarne lo statuto e i relativi regolamenti attuativi ove adottati;
 - (iii) di obbligarsi al versamento della quota associativa, ove prevista, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo;



(iv) di partecipare attivamente alla vita associativa al fine di realizzarne le finalità perseguite e partecipare attivamente alle attività di interesse generale dell'Associazione;

(v) di rispettare le delibere e i provvedimenti attuativi assunti dagli organi sociali.

2. Alla domanda di ammissione è allegata la delibera dell'organo sociale competente che ha deliberato di presentare la domanda di ammissione;

3. Il Consiglio Direttivo esamina, entro (60) sessanta giorni, le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'ente interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; in caso di rigetto della domanda l'interessato può, entro (60) sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di rigetto, proporre ricorso dinanzi al Collegio dei probiviri, che decide in merito nel termine di 30 giorni dalla presentazione del ricorso.

4. Lo status di associato non è trasmissibile né per atto tra vivi né *mortis causa*.

Art. 9 – Diritti e doveri degli aderenti

1. Gli associati hanno il dovere di:

a) osservare il presente statuto, i regolamenti associativi e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

b) partecipare attivamente alla vita associativa; è espressamente esclusa la partecipazione meramente temporanea all'associazione;

c) mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e degli altri associati;

d) versare, all'atto di adesione, ove prevista dal Consiglio Direttivo la quota associativa di ammissione. I soci sono inoltre obbligati al versamento della quota associativa annuale eventualmente deliberata dal Consiglio Direttivo, entro i termini deliberati dal Consiglio.²

2. Gli Associati hanno il diritto di:

a) partecipare a tutte le attività promosse ed attuate dall'Associazione;

b) partecipare all'Assemblea dei soci, purché in regola con il versamento della quota associativa;

c) partecipare alle assemblee con diritto di voto ed accedere alle cariche associative, purché iscritti all'Associazione da 90 giorni;

d) prendere visione dei libri sociali, secondo criteri di trasparenza e senza oneri a carico dell'associazione. A tal fine il Consiglio Direttivo può adottare un regolamento ad hoc per regolare il predetto diritto di accesso, ispirato ai principi sopra richiamati.

3. I soci non possono mai vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, né sui beni di proprietà dell'Associazione.

Art. 10 – Perdita della qualità di Associazione Aderente

1. La qualifica di associazione aderente si perde per recesso, per decadenza, per esclusione o per estinzione dell'ente aderente.

2. Il recesso ha effetto dal momento in cui il Consiglio Direttivo riceve la relativa comunicazione, da parte della associazione aderente, con cui intende appunto esercitare il diritto di recesso.

3. L'associazione aderente che nei termini previsti non versa la quota associativa annuale, eventualmente deliberata, decade dalla qualifica di associato, previa determina del Consiglio Direttivo.
4. L'esclusione dell'ente aderente è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione dell'addebito e acquisizione delle eventuali giustificazioni, per:
 - a) perseguimento di finalità o svolgimento di attività contrastanti con gli scopi dell'Associazione;
 - b) gravi violazioni di quanto previsto dal presente statuto, dai regolamenti associativi e dai deliberati degli organi sociali.
5. L'associazione esclusa può proporre, entro 60 giorni dalla relativa comunicazione, ricorso al Collegio dei Probiviri, il quale decide in merito entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso.
6. Le associazioni recedute, decadute o escluse non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate.
7. L'ente associato che recede, decade, o che viene escluso dall'associazione, non può vantare in nessun caso diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione, né ha diritto alla ripetizione delle quote associative versate.
8. In ogni caso la quota associativa non è mai trasmissibile o trasferibile, né rivalutabile.

Art. 11 – Provvedimenti Disciplinari

1. Nel caso in cui il rappresentante di un'associazione aderente abbia compiuto atti in contrasto con le norme statutarie e/o i principi della Consulta o a danno della medesima, il Consiglio Direttivo, previa contestazione per iscritto degli addebiti e trascorso un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per raccogliere eventuali contro deduzioni, può deliberare, sentito previamente il parere del Collegio dei Probiviri, l'esclusione della persona fisica, invitando l'associazione aderente di appartenenza a procedere alla sua sostituzione.

Titolo III – Ordinamento interno e Organi sociali

Art. 12 – Ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato ai principi di democraticità, uguaglianza tra i soci, libera elettività delle cariche, effettività del rapporto associativo.

Art. 13 – Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente e il vicepresidente;
 - d) l'organo di controllo, ove nominato;
 - e) l'organo di revisione, ove nominato;
 - f) il Collegio dei probiviri.
2. Ai componenti degli organi associativi, ad eccezione dei componenti dell'Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti dell'articolo 2397 c.c., non

Luotkolme 5

Quel...



può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 14 – Assemblea degli Aderenti

14.1 Composizione dell'assemblea

1. L'Assemblea degli aderenti è composta dai rappresentanti di ogni singola Associazione di volontariato aderente. Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.
2. Ogni ente associato dispone di un solo voto; hanno diritto di voto gli associati iscritti da novanta giorni nel libro degli associati.
3. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, con delega scritta.
4. Ogni associato può ricevere al massimo una delega.
5. L'Assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo o da altro membro designato dall'Assemblea.

14.2 Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal presidente a mezzo di:
 - (a) comunicazione scritta da inviare a tutte le Associazioni aderenti, che può essere inviata a mezzo posta ordinaria, o posta elettronica, o fax, o posta elettronica certificata, o tramite avviso consegnato a mano; unitamente a
 - (b) avviso di convocazione, da affiggere nella sede sociale o pubblicare sul sito internet dell'associazione.
2. L'assemblea deve essere convocata, almeno una volta l'anno.
3. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la eventuale seconda convocazione, e deve essere portato a conoscenza delle Associazioni aderenti e pubblicato, nei termini di cui sopra, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni rispetto alla data fissata per l'assemblea.
4. L'Assemblea, salvo motivi eccezionali, è convocata nel territorio della città metropolitana di Bologna.

14.3 Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria ha le seguenti attribuzioni e competenze:
 - a) delibera il numero dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo, scegliendoli tra i rappresentanti delle Associazioni aderenti; e tra essi nomina il Presidente;
 - c) nomina e revoca l'Organo di controllo, nei casi in cui la relativa nomina sia obbligatoria per legge o per autonoma decisione della Assemblea;
 - d) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nei casi in cui la relativa nomina sia obbligatoria per legge o per autonoma decisione della Assemblea;

- e) nomina e revoca il Collegio dei Probiviri;
 - f) approva il bilancio consuntivo annuale;
 - g) approva il bilancio sociale rimesso alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
 - h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - i) determina in merito alla previsione della quota associativa e il suo ammontare;
 - j) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - l) discute e decide su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
2. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora particolari esigenze lo richiedano, per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale e per ogni altra determina di sua competenza e spettanza.
3. L'Assemblea si riunisce altresì ogni qualvolta ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo delle Associazioni aderenti o da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo.
4. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza semplice dei rappresentanti delle Associazioni aderenti aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima convocazione, con la presenza di un terzo dei rappresentanti delle Associazioni aderenti.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, non computandosi nel numero gli astenuti.

14.4 Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria ha le seguenti attribuzioni e competenze:
- a) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - b) delibera la trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione;
 - c) delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.
2. In caso di scioglimento di cui al punto c), compete all'assemblea la nomina dei liquidatori, la determinazione delle regole di liquidazione del patrimonio residuo; l'approvazione del bilancio finale di liquidazione; la scelta dell'ente del terzo settore cui destinare il patrimonio residuo, salvo in ogni caso la diversa destinazione imposta dalla legge.
3. Le deliberazioni riguardanti le modifiche dello statuto nonché quelle afferenti alla trasformazione, fusione e scissione, sono validamente assunte con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, da tenersi almeno 24 dopo la prima convocazione, la delibera è assunta con la presenza di almeno il cinquanta per cento degli aventi diritto al voto e delibera a maggioranza dei presenti.
4. Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo sono validamente assunte, sia in prima che in seconda convocazione, quando siano approvate dai tre quarti delle Associazioni aderenti.

Luotico CMC

Bucchi

14.5 Verbalì dell'Assemblea

1. Le delibere dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, devono essere annotate su apposito verbale redatto a cura di un Segretario designato dall'Assemblea e sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto l'Assemblea.
2. L'Associazione tiene il libro verbali nel quale conservare debitamente, in ordine cronologico, e firmati in originale, le deliberazioni ordinarie e straordinarie dell'assemblea.

Art. 15 – Consiglio Direttivo, membri e composizione

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 7, ad un massimo di 11 membri, secondo il numero determinato dall'Assemblea dei soci in sede di nomina, e resta in carica per tre (3) esercizi.
2. I membri del Consiglio Direttivo sono scelti tra i rappresentanti delle Associazioni aderenti e/o tra le persone all'uopo designate da ciascuna Associazione aderente.
3. In base al numero di membri deliberato dall'Assemblea, in mancanza di candidati appartenenti, ciascuno, ad Associazioni aderenti diverse fra loro, potranno candidarsi più volontari persone fisiche aderenti alla medesima associazione, al fine di raggiungere il numero complessivo dei rappresentanti facenti parte del Consiglio Direttivo.
4. Si applica in ogni caso quanto previsto dall'art. 2382 del codice civile.
5. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo scade con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
6. Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno o più membri del Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, sempre che la maggioranza dei consiglieri rimasti in carica sia stata eletta dall'Assemblea elettiva.
7. I membri così nominati rimangono in carica sino alla prima assemblea successiva, che deve essere convocata in tempo utile, al cui ordine del giorno dovrà essere disposta la ratifica del membro così nominato e, in caso di mancata ratifica, l'elezione di un nuovo membro del Consiglio Direttivo in sostituzione di quello cessato. Il consigliere così eletto rimane in carica fino alla scadenza originaria del Consiglio Direttivo.
8. Nel caso in cui decada o si dimetta oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo nominati dall'assemblea degli aderenti, deve essere in ogni caso convocata l'Assemblea che deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
9. Ai componenti del Consiglio Direttivo non viene riconosciuto alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle spese sostenute, e debitamente documentate, per la trasferta dalla propria abitazione alla Sede della Consulta e il rimborso delle spese vive sostenute per missioni o attività programmate dalla Consulta.
10. Per le trasferte al di fuori del Comune in cui ha sede la Consulta, potrà essere riconosciuto il rimborso della indennità di trasferta, secondo i limiti e le modalità stabilite da apposita delibera del Consiglio direttivo.

Art. 16 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo, - con esclusione dei poteri e competenze attribuiti dalla legge e dal presente statuto all'Assemblea dei soci -, spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, tra i quali:

- a) eleggere il Presidente, il Vice - Presidente;
- b) convocare l'assemblea dei soci;
- c) redigere e presentare all'Assemblea il bilancio consuntivo annuale;
- d) predisporre le direttive generali e il programma delle attività per tutti i settori di intervento;
- e) predisporre il bilancio sociale, ove richiesto dalle disposizioni di legge, ovvero, altresì qualora se ne ravvisi l'opportunità;
- f) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- g) deliberare sui provvedimenti disciplinari a carico delle singole persone fisiche rappresentati gli enti aderenti;
- h) deliberare sulla decadenza e sull'esclusione degli enti associati;
- i) deliberare le convenzioni tra l'Associazione e soggetti pubblici o privati;
- j) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea.

2. Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri al Presidente, al Vicepresidente e ai consiglieri, fissandone i limiti nell'atto di delega, salvo le delibere di cui al precedente comma, che sono assunte sempre in forma collegiale.

3. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza che non risultano dal Registro Unico nazionale del terzo settore non sono opponibili ai terzi.

4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

Art. 17 - Convocazione e deliberazioni

1. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo almeno una volta ogni trimestre e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, nonché quando almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta scritta.

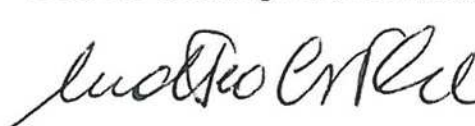
2. La convocazione è fatta mediante avviso di convocazione da inviare ai componenti a mezzo posta elettronica, ovvero anche a mezzo fax, posta certificata, posta ordinaria, convocazione a mano; l'avviso di convocazione contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, e deve essere comunicato a tutti i membri almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

3. Anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, di cui al secondo comma, il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti tutti i suoi membri.

4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza e su designazione dei presenti, da un membro del Consiglio Direttivo stesso.

5. Per le adunanze del Consiglio Direttivo è ammessa la partecipazione dei consiglieri in audio video conferenza, alle seguenti condizioni:

- (i) che sia materialmente possibile la partecipazione in audio video conferenza, ossia che vi siano gli strumenti tecnici utili allo scopo;

 , 

- (ii) che il Presidente e il segretario verbalizzanti siano presenti fisicamente nel medesimo luogo;
 - (iii) che tutti i partecipanti siano adeguatamente informati degli argomenti da trattare e possano prendere visione, ovvero siano già in possesso, dei documenti di cui si discute;
 - (iv) che tutti i partecipanti presenti in audio video conferenza possano partecipare alla discussione ed esprimere il proprio voto.
6. Il Consiglio Direttivo si considera validamente costituito con la presenza di 2/3 (due terzi) dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
7. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo sono redatti a cura di un Consigliere presente e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza. I verbali vengono conservati agli atti, in originale ed in ordine cronologico, nel libro verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 18 - Il Presidente e il Vice - Presidente

1. Il Presidente dell'Associazione è nominato, in sede di elezione del Consiglio Direttivo;
2. Il Vice presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, alla prima riunione utile;
3. Il Presidente ed il vicepresidente restano in carica 3 anni.
4. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e rappresenta la Consulta in tutte le sedi istituzionali.
5. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento e provvede a dare attuazione alle relative deliberazioni; vigila sul rispetto dei regolamenti e dell'esecuzione delle deliberazioni adottate dagli organi della Consulta; esercita direttamente, nelle situazioni di emergenza, tutti i poteri conferitigli dalla accettazione della carica.
6. Il Presidente presenta, all'Assemblea della Consulta, la relazione annuale dell'attività svolta, redatta dal Consiglio direttivo.
7. In caso di assenza o impedimento temporanei del Presidente le sue funzioni spettano al Vice-Presidente e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, al membro più anziano di età.

Art. 19 - Organo di controllo

1. Nel caso in cui siano superati i limiti economici dimensionali previste dal codice del terzo settore che impongono la previsione dell'organo di controllo, ovvero nei casi in cui l'assemblea degli aderenti comunque lo deliberi, è eletto l'organo di controllo.
2. In tali casi la vigilanza contabile ed amministrativa dell'Associazione è esercitata da un Revisore unico, eletto dall'Assemblea e scelto tra persone, anche non associate, qualificate ed iscritte nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. All'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'organo di controllo può esercitare inoltre la revisione legale dei conti, ove previsto dalle disposizioni di legge, salvo quanto previsto dal successivo articolo.
5. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, ove redatto, sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del codice del terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
6. L'organo di controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
7. L'organo di controllo può partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo.
8. L'organo di controllo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 20 - Revisione legale dei conti

1. Ove ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, o per autonoma determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti, ovvero una società di revisione.
2. La revisione legale dei conti può essere attribuita, da parte dell'assemblea, all'organo di controllo; in tal caso l'organo di controllo è costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 21 - Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da un minimo di 3 (tre), a un massimo di 5 (cinque) membri, eletti dall'Assemblea dei soci, fra i rappresentanti delle associazioni aderenti, i quali eleggeranno al loro interno un Presidente e un Vice Presidente in sede di prima riunione.
2. I Probiviri restano in carica tre anni, sono rieleggibili e svolgono il proprio incarico gratuitamente.
3. La Consulta e gli aderenti sono obbligati a rimettere al Collegio dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie che riguardino l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari.
4. Rientrano nella competenza del Collegio dei Probiviri le decisioni in materia di ricorsi a seguito di decadenza od esclusione delle associazioni aderenti, nonché ogni controversia eventualmente insorta tra le associazioni aderenti in relazione ai rapporti sociali.
5. Il Collegio dei Probiviri deciderà secondo equità, previo tentativo di conciliazione amichevole, regolando lo svolgimento dei giudizi con le modalità ritenute più adeguate ed assegnando, alle parti, dei termini per la presentazione di documenti e memorie difensive.
6. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione e sono inappellabili.
7. È altresì competenza del Collegio dei Probiviri fornire un parere preventivo in caso di provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio Direttivo nei confronti dei rappresentanti delle associazioni aderenti.
8. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.



Titolo IV – Risorse economiche - Patrimonio - Esercizio - Bilancio

Art. 22 – Risorse economiche

1. L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, se previste, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente e relative disposizioni attuative.
2. Per l'attività di interesse generale svolta l'associazione, in quanto organizzazione di volontariato, può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 23 – Finalità e destinazione del Patrimonio

1. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate, comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio previsto dal Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie e dell'organo sociale competente.

Art. 24 – Esercizio e Bilancio

1. L'esercizio sociale dell'Associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio della gestione è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio. Il termine è prorogabile a 180 giorni quando specifiche esigenze lo rendano necessario.
3. Il Bilancio è redatto in conformità alle norme del codice del terzo settore e relative disposizioni attuative. Il bilancio è inoltre pubblicato nei termini e con le modalità previste dalla legge, presso il Registro unico del terzo settore.
4. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
5. Gli eventuali utili, avanzi di gestione, fondi o riserve devono essere utilizzati e reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste e non possono essere distribuiti, neppure in modo indiretto, ai soci.

Art. 25 – Bilancio sociale

1. Il Consiglio Direttivo redige obbligatoriamente il bilancio sociale nei casi in cui siano superati i limiti di legge che ne impongono la redazione. In tali casi il Bilancio sociale è depositato presso il Registro unico del terzo settore ed è inoltre pubblicato nei termini e con le modalità previste dal codice del terzo settore.
2. Nei casi diversi da quelli di cui al primo comma il Consiglio Direttivo può comunque redigere il bilancio sociale.
3. Ove redatto, il bilancio sociale è rimesso alla approvazione dell'assemblea degli associati.

Titolo V – Scioglimento ed estinzione

Art. 26 – Scioglimento

1. Nel caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio istituito in seno al Registro Unico del terzo settore, o dell'ufficio pubblico cui la legge attribuisca tale funzione, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni determinate dall'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 27 – Rinvio

1. Per quanto qui non espressamente regolato si fa integrale rinvio alle norme di cui al Codice del Terzo settore, con particolare riferimento alle norme afferenti le organizzazioni di volontariato e relative disposizione attuative, e norme collegate, nonché alle norme di cui agli artt. 14 e ss. del codice civile.

¹/₁ ²/_T sostituiscono "dal Consiglio Direttivo"
con "dall'Assemblea"; due parole
per si parole cancellate dall'Assemblea
letta e approvata.



Luigi C. R.

Stefano B.